



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 10-06-2020

OGGETTO	I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2020.
----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19:00, nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Canosa Sannita, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

DI SARIO LORENZO	P
SCARINCI NICOLA	P
CERMIGNANI BRUNO	P
DI VINCENZO ANTONINO	P
FIRMANI GIUSEPPE	P
SETTIMIO SILVIO	A
DI SARIO ARDUINO	P
D'ANGELO RICCARDO	P
SCIOLA ROCCO SIMONE	P
DI COLA BRUNO	A
MEMMO ADOLFO	P

Assegnati n. 11 In carica 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signora DOTT.SSA LUCIA SCAVONE .

Il Signor DI SARIO LORENZO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza ed accertato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Aliquota ridotta per unità immobiliari immobiliare destinata ad abitazione e non locata, di proprietà di cittadini italiani scritti AIRE	4,60 per mille
Aliquota ordinaria	7,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aree edificabili	1,00 per mille
Immobili delle categorie da A1 a A11 (esclusa A10) non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	2,40 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili escluse quelle precedenti)	1,50 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso

vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate ad abitazione e non locata, di proprietà di cittadini italiani iscritti AIRE	6,10 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 per mille
Terreni agricoli Comune ricadente in area montana o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	0,00
Aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,10 per mille
Aliquota aree fabbricabili	8,60 per mille
Aliquota immobili delle categorie da A1 a A11 (esclusa A10) non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	10,00 per mille
Aliquota ordinaria	9,10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto i valori di riferimento delle aree fabbricabili stabilite dalla delibera di C.C. n. 2 del 29/03/2019 come di seguito dettagliate:

- Zone Tipo A € 30,00/mq
- Zone Tipo B € 30,00/mq
- Zone Tipo C € 20,00/mq

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica/contabile espressa dal Responsabile del Servizio, dott.ssa Tonia Buzzelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **di approvare** per l'anno 2020, le aliquote da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate ad abitazione e non locata, di proprietà di cittadini italiani iscritti AIRE	6,10 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 per mille
Terreni agricoli Comune ricadente in area montana o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	0,00
Aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,10 per mille
Aliquota aree fabbricabili	8,60 per mille
Aliquota immobili delle categorie da A1 a A11 (esclusa A10) non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	10,00 per mille
Aliquota ordinaria	9,10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **di confermare** per l'anno 2020 i valori di riferimento delle aree fabbricabili stabilite dalla delibera di C.C. n. 2 del 29/03/2019 come di seguito dettagliate:

- Zone Tipo A € 30,00/mq
- Zone Tipo B € 30,00/mq
- Zone Tipo C € 20,00/mq

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole
resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 01-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA BUZZELLI TONIA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 01-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA BUZZELLI TONIA**

Il presente verbale viene così sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO DI SARIO LORENZO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE**

Su conforme attestazione del Messo addetto, attesto che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data: 12-06-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE**

E' copia conforme all'originale.

Data: 12-06-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LUCIA SCAVONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-07-2020 essendo decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000).

Data _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE**